



Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

AREA AMMINISTRATIVA
Servizio Segreteria

DETERMINAZIONE PROGRESSIVO GENERALE N. 70 DEL 27.03.2020 AREA AMMINISTRATIVA N. 34 DEL 27.03.2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DAL 01.05.2020 AL 30.04.2023 DEL COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO (BS). CODICE CIG: Z132C8B7A6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i.;
- l'articolo 192 del TUEL per il quale la stipulazione di qualsiasi contratto cui l'ente è parte ha come presupposto una determinazione del responsabile del relativo procedimento;
- il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'atto del Sindaco del Comune di San Felice del Benaco n. 142/Sind. in data 01 ottobre 2019 con il quale è stata nominata la Dott.ssa Marilena Però Responsabile dell'Area Amministrativa;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 273 reg. gen. Del 29.10.2019 con la quale è stata la proroga tecnica dell'attuale servizio con il Broker assicurativo Ditta San Lorenzo S.r.l. con sede a Brescia in Via XX Settembre n. 38/A per il periodo di mesi sei (6) ossia fino al 30.04.2020 al fine di consentire lo svolgimento della procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio;

SOTTOLINEATO:

- che consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi;
- che il ricorso all'attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), come appalto di servizi;

PRESO ATTO delle modifiche apportate dall'art. 1, commi da 494 a 499 e da 501 a 517 della Legge di Stabilità 2016 in particolare i commi:

- 501 che prevede la possibilità, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti di acquistare autonomamente sul mercato elettronico lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto entro il valore di 40.000;
- 510: l'acquisto in autonomia, rispetto a convenzioni attive su Consip o centrali di committenza regionali, non idonee a soddisfare lo specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali, deve essere motivato e autorizzato dall'organo di governo e comunicato alla Corte dei Conti;
- 512: obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'ISTAT ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;

EVIDENZIATO che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.;

- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno, altresì, evidenziato l'opportunità e la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

DATO ATTO che questo Comune non dispone, in organico, di professionalità con competenze tali da poter svolgere la superiore attività;

PRECISATO che:

- ◇ l'affidamento del servizio in oggetto a soggetto specializzato è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare l'ottimale copertura di ogni possibile rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;
- ◇ il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, infatti, in base all'art. 106 del D.Lgs. n.209 del 07/09/2005 e s.m.i., l'attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come il "*presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati*";
- ◇ l'attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali i Comuni sono particolarmente soggetti, permettendo agli stessi Enti di operare in maniera corretta ed efficace - prevenendo disservizi - di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le incombenze di legge;
- ◇ il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità dell'Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale, che economico ed a tutela degli interessi del Comune, di assistere il medesimo nella predisposizione della documentazione di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi contratti e nella trattazione degli eventuali sinistri e di costituirsi quale unico interlocutore per il Comune in ordine alle problematiche inerenti i contratti assicurativi e gli eventuali sinistri;

PRECISATO altresì che il servizio non comporta, per il Comune di San Felice del Benaco, alcun onere finanziario diretto, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di avviare il procedimento di selezione per affidare il servizio in oggetto;

ATTESO che il servizio, in considerazione della complessità e della diversificazione degli adempimenti connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti in capo alle Amministrazioni Pubbliche, è opportuno abbia durata pluriennale;

RITENUTO opportuno affidare il suddetto servizio per 3 (tre) anni e, precisamente, per il periodo 01/05/2020 - 30/04/2023 ed è consentito il rinnovo del contratto per tre anni dalla scadenza alle medesime condizioni contrattuali. E' inoltre facoltà dell'amministrazione, in alternativa al rinnovo, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO:

- ✓ che, ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il valore stimato del servizio è pari ad €uro 29.088,18 circa comprensivo anche di eventuale rinnovo triennale alle medesime condizioni contrattuali. (Sono stati considerati i premi assicurativi lordi pagati dal Comune di San Felice del Benaco nel corso dell'anno 2019, come da tabella indicata nel disciplinare di gara);
- ✓ che il raggiungimento di tale importo non è, comunque, garantito, né il Comune di San Felice del Benaco è in alcun modo vincolato a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo;

- ✓ che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza; dunque non si darà luogo all'elaborazione del DUVRI e pertanto il costo specifico della sicurezza è pari a 0 (zero);

VISTO il D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice appalti", modificato ed integrato dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50." che:

- all'art. 32 comma 2 dispone: *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte . Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) , la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.*
- all'articolo 36, comma 2, prevede " *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*
 - a) *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*
 - b) *per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati"*
- ...
- all'articolo 36, comma 6, prevede che "*Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.*
6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5."
- all'articolo 37, comma 1 prevede che: "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori . Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."*
- all'articolo 37 comma 2, che stabilisce : "*Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice."*
- all'articolo 216, comma 10, prevede che "*Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;"*

DATO ATTO che il servizio in oggetto rientra in quanto previsto per gli affidamenti diretti dalle vigenti disposizioni legislative, ma, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 D. Lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, si preferisce richiedere offerta a più operatori economici, in modo da favorire la concorrenzialità;

RICHIAMATO l'art.192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/00 in virtù del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma, i suoi elementi e le clausole ritenute essenziali;
- c) la modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- d) il responsabile unico del procedimento;

CONSIDERATO che con la presente determinazione a contrattare, sulla base delle esigenze ravvisate, della bozza di capitolato predisposto, del richiamato art. 192 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00 e della disciplina comunale in materia di fornitura di beni e di servizi in economia, può disporsi che:

- 1) il fine contrattuale è individuato nel ricercare una figura professionale competente che coadiuvi l'attività dei competenti uffici per il futuro affidamento dei servizi assicurativi e la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative, nonché la gestione dei diversi sinistri denunciati all'Ente;
- 2) l'oggetto contrattuale è l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
- 3) la forma contrattuale è scritta, con le sotto notate clausole essenziali:
 - 3.1) l'incarico avrà durata triennale, con inizio dal 01/05/2020 e fino al 30/04/2023 ed è consentito il rinnovo del contratto per tre anni dalla scadenza. E' inoltre facoltà dell'amministrazione, in alternativa al rinnovo, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e smi.
 - 3.2) l'incarico di broker non prevede oneri per il Comune ma verrà remunerato mediante conferimento diretto di una provvigione, sulla base della percentuale stabilita in sede di gara, dalla Società Assicuratrice con la quale saranno stipulati i contratti assicurativi per il triennio sopraindicato
- 4) la scelta del contraente avverrà mediante procedura, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), con offerta segreta, con aggiudicazione a favore del soggetto che avrà praticato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

DATO ATTO che, nel caso di specie, si è in presenza dell'affidamento di un servizio di valore inferiore alla soglia comunitaria, per il quale la normativa vigente prevede la preventiva escussione del mercato delle convenzioni e delle varie forme di mercato elettronico;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 449, della Legge 296/2006, il Comune può aderire alle convenzioni quadro Consip o regionali e, qualora tale facoltà non venga esercitata, deve utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VERIFICATO che non risultano attive né Convenzioni CONSIP, né Convenzioni Arca relative al servizio sopra indicato, né ai servizi comparabili, ai fini della comprova del rispetto dei parametri di prezzo-qualità;

RITENUTO, quindi, di procedere ad autonoma procedura per l'acquisizione del servizio di che trattasi;

PRECISATO:

- che la gara sarà avviata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. (d'ora in poi denominato Codice dei Contratti Pubblici) da espletarsi telematicamente sulla piattaforma SinTel di A.R.I.A. S.p.A.;
- che trattandosi di servizio di natura meramente professionale, la cui componente economica è riferita a commissioni che non costituiscono totalmente la composizione del premio assicurativo, la valutazione delle offerte viene effettuata per il 90% sull'offerta tecnica e per il 10% sull'offerta economica;

ATTESO che la Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione (L. 296/2006 e s.m.i.), tramite la propria centrale di committenza regionale A.R.I.A. ha messo a disposizione di tutti gli enti pubblici presenti sul territorio lombardo la piattaforma per l'E-procurement "Sintel" - Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia - per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire con sistemi telematici;

EVIDENZIATO che la Corte dei Conti Sezione Lombardia ha chiarito che Sintel è uno strumento obbligatorio di pari rango (ergo alternativo) al MEPA. Le pubbliche amministrazioni lombarde, specie in ambito sotto soglia, possono pertanto esperire le proprie procedure sul Sintel, ottemperando alla normativa vigente;

CONSIDERATO che il punto 4.10 della Determinazione n. 4/2011 AVCP con cui afferma "Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il

tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti...."

DATO ATTO che ai sensi del Codice di Comportamento, approvato dagli Enti convenzionati, ai sensi della Legge "L'appaltatore/il Professionista dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo Ente, che viene consegnato in copia, e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

PRECISATO che, secondo quanto indicato all'art. 9 "Commissione giudicatrice" del disciplinare di gara la valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e che, qualora sussista ancora lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, le operazioni della medesima Commissione saranno effettuate in videoconferenza con la presenza di soli due componenti e gli altri membri in modalità "conference-call";

RILEVATO che per l'affidamento di cui in premessa è stato assunto specifico codice CIG di cui agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari) ed indicato nei documenti di gara, n. Z132C8B7A6;

VISTO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 17.05.2007;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs.vo 267/2000 così come modificato dal D. Lgs.vo 118/2011 come modificato dal D. Lgs.vo n. 126/2014;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che affida ai responsabili dei servizi la competenza ad adottare gli atti dell'Amministrazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

ATTESTATO che il controllo contabile è esercitato attraverso il rilascio di parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Contabile;

- D E T E R M I N A -

Sulla base delle motivazioni ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. - di continuare ad avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 01/05/2020 - 30/04/2023 e di prevedere il rinnovo del contratto per tre anni dalla scadenza alle medesime condizioni contrattuali. E' inoltre facoltà dell'amministrazione, in alternativa al rinnovo, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. - di dare atto che il valore presunto dell'appalto, ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore stimato del servizio è pari ad Euro 29.088,18 circa comprensivo anche di eventuale rinnovo triennale alle medesime condizioni contrattuali (nella definizione del valore sono stati considerati i premi assicurativi lordi pagati dal Comune di San Felice del Benaco nel corso dell'anno 2019, come da tabella inserita nel disciplinare di gara;
3. - di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale di gara, il modello di domanda di partecipazione che vengono acquisite agli atti dell'ufficio segreteria e costituiscono documenti fondamentali di gara;
4. - di avviare la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. (d'ora in poi denominato Codice dei Contratti Pubblici) da espletarsi telematicamente sulla piattaforma SinTel di A.R.I.A. S.p.A.;
5. - di precisare che trattandosi di servizio di natura meramente professionale, la cui componente economica è riferita a commissioni che non costituiscono totalmente la composizione del premio

assicurativo, la valutazione delle offerte viene effettuata per il 90% sull'offerta tecnica e per il 10% sull'offerta economica;

6. - di dare atto che:
 - attualmente il servizio non risulta acquisibile mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP, né alle Convenzioni ARCA (Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. – Regione Lombardia), in quanto non sono attive né in CONSIP, né in ARCA convenzioni relative allo stesso, né risulta acquisibile tramite il MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione);
 - il servizio non comporta alcun onere finanziario diretto per il Comune, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;
7. - di dare atto che la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell'art.192 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono indicati nelle premesse, nonché specificate negli allegati di gara;
8. - di pubblicare gli atti della presente procedura sul profilo del committente (www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it) nella sezione amministrazione trasparente e sulla piattaforma SINTEL;
9. - di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa, Segretario Comunale, Dott.ssa Marilena Però;

Il Responsabile dell' Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Marilena Però

- ◇ Ai sensi del 7° comma dell'art. 183 e del 5° comma dell'art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile dell'atto attestando che l'impegno di spesa di cui alla presente determinazione trova la necessaria copertura finanziaria;
- ◇ Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c 1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009 e la liquidazione della spesa stessa;

Lì, 27 marzo 2020

Il Responsabile dell'Area Contabile Supplente
F.to Dott.ssa Marilena Però

Certificato di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata oggi 27 marzo 2020 all'albo pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to Sig.ra Elena Tanfoglio

E' copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente ai sensi artt.22-23 ter del D.Lgs.82/2005 nonché dell'art.10 del DPCM del 13.11.14